

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

Disciplina dell'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo sono sorte vive preoccupazioni nelle categorie interessate alla fabbricazione ed al commercio di prodotti derivati dal cuoio e dalle pelli per l'immissione sul mercato di prodotti concorrenti ottenuti con materiale sintetico. Basti pensare all'importanza che nella economia e nelle nostre esportazioni hanno assunto le industrie delle calzature, dei guanti e dei prodotti dell'artigianato del cuoio per comprendere i gravi danni che ad esso può arrecare una illegittima concorrenza di prodotti similari ottenuti sinteticamente.

Già nella passata legislatura ad iniziativa dei senatori Sartori e Turani venne presen-

tato al Senato (atto n. 971) un disegno di legge volto a disciplinare l'uso delle parole « cuoio » e « pelli » prevedendo l'uso di un apposito marchio da applicare sui prodotti prima della introduzione al consumo, in analogia con quanto disposto nel nostro Paese fin dal 1931 per la disciplina dell'uso del nome « seta ».

Detto disegno di legge di iniziativa parlamentare decadde alla fine della legislatura.

Il Governo intende ora fare sua la cennata iniziativa riconoscendo la necessità di regolamentare l'uso delle predette denominazioni come recentemente è stato fatto in Francia e in Belgio.

Il provvedimento del Governo francese adottato il 10 gennaio 1961 che viene ad aggiungersi al decreto n. 5576 del 14 gennaio 1955 emanato per la protezione del nome « cuoio », vieta l'uso della parola « pellicceria » per i prodotti lavorati o approntati che non siano confezionati con pelle animale.

Il provvedimento belga entrato in vigore il 19 ottobre 1960 contiene, analogamente, norme che disciplinano l'impiego delle denominazioni nel settore della pellicceria. Il decreto stabilisce, tra l'altro, che le denominazioni « fourrure » o « pelletterie » e loro sinonimi possono essere impiegate soltanto per designare la spoglia di un animale con i suoi peli, destinata o pronta per qualsiasi uso e preparata mediante concia o qualsiasi altro trattamento, destinato ad assicurarne la conservazione.

Si è, però, ritenuto di non provvedere alla protezione delle denominazioni mediante un marchio in quanto tale sistema avrebbe comportato la creazione di un ente pubblico costituito allo scopo o quanto meno avente

fra i propri compiti anche quello di amministrare il marchio stesso.

Si è, inoltre considerato che, l'imposizione di un marchio obbligatorio, si risolverebbe in un considerevole aumento del costo dei prodotti per le spese rese necessarie dai controlli e verifiche.

Tenuto conto di quanto sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene stabilito che le denominazioni cuoio, pelle, pelliccia e i termini che ne derivano, sono riservati solo ai prodotti naturali allo stato grezzo o sottoposti a lavorazione, ottenuti da pelli o spoglie di animali, e agli articoli derivati (art. 1, 2 e 3).

Con l'articolo 4 si è estesa ovviamente la predetta disciplina anche ai prodotti importati dall'estero.

L'articolo 5 prevede la irrogazione di una pena per coloro che fanno uso illegittimamente delle denominazioni predette, con salvezza, naturalmente, della applicazione di altre sanzioni penali (in particolare l'articolo 515 del codice penale) qualora il fatto commesso ipotizzi reati più gravi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I nomi « cuoio », « pelle », i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti da spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonchè agli articoli con esse fabbricati.

Art. 2.

Il nome « pelliccia », i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.

Art. 3.

È vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi « cuoio » « pelle » e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di « pellame » e « pelletteria », prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'articolo 1.

È altresì vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione « pelliccia » o « pellicceria », oppure con denominazioni derivate o sinonime articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.